

B A R B A R A N E G R O
Dottore commercialista
Revisore contabile

Al Sindaco del Comune di Costigliole di Saluzzo
Via Vittorio Veneto n. 59
12024 Costigliole di Saluzzo (CN)
Via pec: comune.costiglolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it
e
Via e-mail:finanziario@comune.costiglolesaluzzo.cn.it

Via e-mail

Oggetto: Parere di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2020 nel Comune di Costigliole Saluzzo

La sottoscritta dott.ssa Barbara Negro, revisore dei conti del Comune di Costigliole Saluzzo, nominata per il triennio 2017 – 2019 con delibera dell'organo consiliare n. 33 del 28.12.2016 esecutiva a sensi di legge,

premess

- che il Revisore ha ricevuto a mezzo e-mail la proposta di Consiglio Comunale n. 179 del 13 dicembre 2019, avente ad oggetto “approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2020”;

- Richiamato l'articolo 52, comma 1; del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

- Richiamato il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- ✓ Un'aliquota di compartecipazione stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti

B A R B A R A N E G R O

Dottore commercialista

Revisore contabile

- dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote Irpef di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- ✓ un'aliquota variabile stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);
 - Richiamato l'art. 1, comma 3 e 3-bis del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
 - Visto inoltre l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - Richiamata la propria precedente deliberazione n. 33 in data 28/12/2018, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF il quale ha previsto:
 - Un'aliquota unica in misura pari allo 0,65%;
 - Una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultano titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 8.000 €
 - Visto l'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. ha sospeso, per il 2016, 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;
 - Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2020/2022 e sul quale la sottoscritta ha espresso parere positivo;
 - Eseguito da parte dell'Ente integrale richiamo alla programmazione come analiticamente illustrata nel documento Unico di Programmazione 2020/2022 e sul quale la sottoscritta ha espresso parere positivo;

B A R B A R A N E G R O
Dottore commercialista
Revisore contabile

- Ritenuto opportuno da parte del Comune di Costigliole di Saluzzo, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020/2022, definire l'aliquota dell'addizionale comunale irpef stabilendo:

- ✓ Un'aliquota unica in misura pari allo 0,65%;
- ✓ Una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo irpef non superiore a € 8.000,00;
- preso atto del Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef e del regolamento generale delle Entrate Comunali;
- tenuto conto che il Comune di Costigliole Saluzzo ha deliberato l'aliquota dell'addizionale irpef e i relativi Regolamenti entro la deliberazione del bilancio di previsione e gli stessi Regolamenti avranno effetto dal 1 gennaio 2020 (ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448);

- dato atto

- che il Responsabile del Servizio ha dato parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
- il sottoscritto Revisore,

esprime

parere favorevole

sul regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef composto da 6 articoli ed allegato A al presente parere.

Torino li, 13 dicembre 2019

IL REVISORE DEI CONTI

